



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI



Procedura Esecutiva

promossa da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



contro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Registro Generale Esecuzioni: 353/2023



Giudice dell'Esecuzione: *Dott.ssa Monica Marrazzo*

ELABORATO PERITALE
RAPPORTO DI STIMA
-LOTTO UNICO-



Piena ed intera proprietà della unità immobiliare ubicata nel Comune di Grumo Nevano (NA) alla

Via Filippo Turati n.33, costituita da:



- ✓ Appartamento sito al sesto piano della Scala C corpo di fabbrica B con n. di interno 24, censito nel N.C.E.U. al **Foglio 4, Particella 4, Sub 111, Cat. A/2, Classe 5, Vani 8,5, Piano 6, R.C. €.** 504,84



Tecnico incaricato: arch. Giacomo Di Rosa
iscritto all'Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Caserta al n.° 683
iscritto all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Santa Maria C. V. al n.° 224
iscritto all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Napoli Nord al n.° 51
con studio in Teverola Vico Cirillo, 12
telefono: 08119252967, fax: 08119252967
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: archgiacomodirosa@libero.it
pec: giacomo.dirosa@archiworldpec.it



con le pertinenze accessioni e utilità che per legge o consuetudine o contratto devono intendersi di uso comune o condominiale”.

A seguito di accordo con il custode avv.to Stefania Scotto di Ciccariello, si procedeva ad avvisare con raccomandata A/R il debitore esecutato del giorno e dell'ora in cui si intendeva procedere al sopralluogo dei beni pignorati. Il giorno fissato per il sopralluogo il 15/11/2024 alle ore 09,30 veniva rimandato per il giorno 19/11/2024 alle ore 10,30 presso i beni per cui è causa, dove era presente la xxxxxxxxxxxxxxxx oltre al sottoscritto e al custode. Il sottoscritto in tale data, ha ritenuto opportuno non verbalizzare l'accesso, ma rifarsi al verbale agli atti del procedimento del custode avv.to Stefania Scotto di Ciccariello, venivano eseguiti i rilievi plano-altimetrici oltre a quelli fotografici interni ed esterni dei beni oggetto di vertenza necessari per l'espletamento del mandato ricevuto. Il foglio informativo dove si comunica che l'udienza ex art. 569 c.p.c. a seguito della quale verrà disposta la vendita del compendio immobiliare fissata per il giorno 31-03-2025, è stato consegnato e sottoscritto da xxxxxxxxxxxxxxxx, (allegato n° 9 lett. -A- foglio informativo). Si riporta il verbale di sopralluogo sottoscritto dai presenti, (allegato n° 2 lett. -A- 1° verbale di sopralluogo), mentre sono riportate rispettivamente la restituzione grafica dei rilievi eseguiti, (allegato n° 3 lett. -A- rilievo planimetrico stato attuale), ed il rilievo fotografico degli immobili, (allegato n° 5 rilievo fotografico). Nel contempo furono eseguiti, presso i diversi Uffici Competenti (ufficio anagrafe, stato civile ed urbanistico del Comune di Grumo Nevano, ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Casandrino, Ufficio Provinciale di Napoli- Territorio Servizi Catastali e Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2), oltre che presso l'Unità Operativa Dirigenziale Foreste Ufficio Usi Civici della Regione Campania, le necessarie richieste e ricerche di informazioni relative ai beni in parola, per la definizione di quanto richiesto dal G.E., insieme ad un'indagine di mercato immobiliare nel Comune di Grumo Nevano, mediante interviste, indagini presso le locali agenzie immobiliari, quali “Immobiliare.it”, “RE/MAX Intesa” e “Casa Platinum Servizi Immobiliari”, dal sito Web del settore, www.borsinoimmobiliare.it, ed attraverso la consultazione dei dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate “Osservatorio del Mercato Immobiliare”.

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. con riguardo a ciascuno degli immobili pignorati.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

*- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;***

oppure:

*- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva.***

*Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:*

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun*

 soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;

- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

L'esperto dovrà immediatamente segnalare al G.E. nel modulo di controllo della documentazione se il creditore procedente anziché produrre la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile sostitutiva si sia limitato ad allegare **mere ispezioni ipotecarie telematiche** contenenti l'elenco sintetico delle formalità risultanti sull'immobile pignorato, atteso l'art. 567 c.p.c. impone il deposito dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nonché dell'estratto del catasto, vale a dire, rispettivamente, di una attestazione, proveniente da pubblico ufficiale, relativa alle risultanze dei registri immobiliari nonché della copia conforme, sempre con attestazione di un pubblico ufficiale, di una parte del registro catasto. Poiché l'art. 567 c.p.c. impone l'allegazione esclusivamente della certificazione, la circostanza che siano stati depositati dal creditore solo documenti, quali le **visure**, che non sono affatto contemplati dalla norma, dovrà essere immediatamente segnalata al G.E. dall'esperto il quale dovrà interrompere ogni ulteriore attività.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'esperto deve procedere al controllo della completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. **entro trenta (30) giorni dal presente giuramento**, depositando in cancelleria MODULO di controllo della documentazione.

Nel caso di esito **POSITIVO** del controllo, il modulo recherà la dicitura "DOCUMENTAZIONE COMPLETA".

Nel caso di esito **NEGATIVO** del controllo, il modulo recherà la dicitura "DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA" e la richiesta di sottoposizione all'esame del G.E.

In tale ipotesi, l'esperto deve segnalare analiticamente i documenti mancanti o inidonei ed in particolare l'eventuale mancanza di continuità delle trascrizioni.

La verifica della documentazione depositata è stata indicata anche nel "Modulo per Controllo Documentazione" regolarmente depositato in cancelleria in data 22.11.2024. Dall'analisi della documentazione è emerso quanto segue:



a. **Il creditore procedente** è: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

b. **Il titolo esecutivo posseduto** è il Contratto di Mutuo Fondiario Rep. n° 26223 – Racc. n° 12071 del 09/04/2008, con Atto di Precetto notificato il 24-25-26/07/2023;

c. **Il debitore** è: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); xxx;

d. **L'immobile pignorato:** la piena ed esclusiva proprietà (1/1) in testa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (100%)

- ✓ “in Comune di Grumo Nevano (NA) alla Via Filippo Turati n.33, appartamento sito al sesto piano della Scala C con n. di interno 24, riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Grumo Nevano, al foglio 4, mappale 4, sub 111, cat. A/2, cl. 5, con. 8,5 vani r.c. €.504,84” deriva da variazione del 19.11.2015 Pratica n. NA0480843 in atti dal 19.11.2015 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE (n. 217901.1/2015); l'immobile oggetto di ipoteca era censito al Fg.4 P.IIa 4 Sub 111, Via Filippo Turati n.33, piano 6, interno 24, scala C, cat. A/2, cl.5, vani 7,5, r.c. €.445,44.

e. **Atto di Pignoramento:** depositato in cancelleria il giorno 10.10.2023, l'ufficiale giudiziario notificava al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il presente atto in data 26.09.2023. Trascritto il 20.10.2023 ai nn. 50388/39207, riporta la quota di 1/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per i beni individuati al f. 4 p.IIa 4 sub 111.

f. **Istanza di vendita:** depositata presso la Cancelleria in data 30.10.2023.

g. **Il certificato notarile:** attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, datato 03-11-2023, a firma del notaio dott.ssa Giulia Barbagallo, in Palermo e depositato presso la Cancelleria in data 06-11-2023, appare completa in quanto si estende al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento e quella delle trascrizioni (sia a favore che contro) risale all'ultimo atto di acquisto precedente il ventennio, non risulta depositato l'estratto di mappa catastale attuale, non risulta depositato da parte del creditore procedente il certificato catastale storico attuale dei beni oggetto della presente procedura, l'Esperto ha provveduto ad inserire tra gli allegati, (*allegato n° 6 lett. -A- visura storica catastale fabbricato*).

h. Non risultano depositati atti di intervento da parte di creditori con o senza titolo esecutivo.

Si è acquisita la seguente documentazione relativamente al debitore esecutato:



- nell'ipotesi di **"differmità formali"** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la differmità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di **"differmità sostanziali"** dei dati di identificazione catastale (**differmità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle differmità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini ed i dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc."

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

I beni oggetto della procedura, sono ubicati nel Comune di Grumo Nevano (NA) alla Via Filippo Turati 33, consistenti in una unità abitativa al piano sesto.



Primo profilo (diritti reali pignorati)

I beni pignorati, ubicati nel Comune di Grumo Nevano (NA) e riportati in Catasto Fabbricati al **foglio 4 particella 4 sub 111**, sono stati correttamente pignorati per l'intera proprietà in danno della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detto diritto pignorato coincide con la quota di possesso in capo alla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in quanto ad oggi ed alla data del pignoramento era piena ed intera proprietaria.

Secondo profilo (beni pignorati)

I beni pignorati sono attualmente riportati in Catasto Fabbricati al **foglio 4 particella 4 sub 111**, tali dati sono stati correttamente indicati sia nell'atto di pignoramento che nella nota di trascrizione del medesimo atto di pignoramento.

Per visualizzare l'identificazione del bene, si riporta di seguito uno stralcio della mappa catastale riferita al foglio 4 del Comune di Grumo Nevano con espressa evidenza della particella relativa al terreno nonché l'ortofoto della stessa zona reperita dal web.



Al fine della esatta individuazione degli immobili pignorati è stata eseguita una sovrapposizione della foto satellitare (*allegato n° 8 lett. -A- foto satellitare*) con la mappa catastale (*allegato n° 6 lett. -D- mappa catastale*), riscontrando una sostanziale coincidenza della sagoma relativamente al fabbricato di cui fa parte l'immobile. In merito al numero di particella riportato nella mappa catastale e che identifica il fabbricato, corrisponde con il numero di particella dell'immobile pignorato, ovvero in Catasto Terreni ed in Catasto Fabbricati particella 4, (*allegato n° 6 lett. -C- visura storica terreni*).

Al fine della vendita, essendo il cespite pignorato costituito da un'unica unità abitativa, sarà costituito un unico lotto di vendita il tutto come di seguito meglio descritto:

LOTTO UNICO – piena ed intera proprietà di:

- A) appartamento posto al piano sesto con accesso dalla prima porta a destra in senso antiorario della scala C facente parte del corpo di fabbrica B contraddistinto con il n.24 d'interno, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, disimpegno 1, lavanderia, wc. principale, wc. secondario, camera con cabina armadio, camera 1 con cabina armadio, camera 2 oltre a balcone e ripostiglio, confinante con appartamento interno 23 stessa scala, con ripiano di scala e con proiezione cortile (salvo altri), riportato nel N.C.E.U. del Comune di Grumo Nevano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al **foglio 4, part.IIIa 4, sub 111, Via Filippo Turati 33, scala C, int. 24, piano 6, cat. A/2, cl. 5, vani 8,5, rendita catastale €.** 504,84.

Il descritto stato dei luoghi, in riferimento all'unità abitativa non corrisponde alla consistenza ed alla planimetria catastale, in ordine all'ampliamento mediante chiusura di una porzione di balcone con struttura leggera in alluminio (veranda) ai fini di utilizzo ripostiglio, con rispettivo aumento della superficie utile e volumetria. Dalla scheda catastale attuale si nota in corrispondenza del detto ripostiglio una rappresentazione perimetrale con una linea doppia marcata e non chiusa nella parte antistante.

L'intero complesso immobiliare, di cui gli immobili oggetto di perizia fanno parte, è stato edificato con autorizzazione per esecuzione lavori edilizi n°281/68 del 17-08-1968 con la seguente dicitura: "Un complesso edilizio composto di due corpi di fabbrica, comprendente ciascuno un piano seminterrato, un piano terra e sei piani in elevazione" e autorizzazione per esecuzione lavori edili n°5/71 del 11-01-1971 con la seguente dicitura: "Un fabbricato per civili abitazioni in variante alla licenza edilizia già concessa in data 17.08.1968 n°281".

Per le opere inerenti una diversa distribuzione interna, in data 02/07/2009 con prot. n°12364 UTC n°63/2009, fu presentata pratica edilizia DIA (Denuncia di Inizio Attività Edilizia).

Non risulta ordine di demolizione del bene.



QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegata alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e - per gli impianti - la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare - in caso di assenza - i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto **deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Descrizione degli immobili pignorati, che consistono in:

Piena ed intera proprietà di beni ubicati nel Comune di Grumo Nevano alla Via Filippo Turati 33:

- a) appartamento posto al piano sesto con accesso dalla prima porta a destra in senso antiorario della scala C facente parte del corpo di fabbrica B contraddistinto con il n.24 d'interno, composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, disimpegno 1, lavanderia, wc. principale, wc. secondario, camera con cabina armadio, camera 1 con cabina armadio, camera 2, oltre a balcone e ripostiglio, per una superficie netta interna totale di mq. 146,30 e superficie non residenziale per n.1 balcone di mq. 51,33 di cui parte chiuso a ripostiglio per una sup. utile interna di mq. 4,81.



Foto n° 6 Ingresso Condominio



Foto n° 9 Viale Condominio



Foto n° 10 Viale Condominio



Caratteristiche descrittive:

L'unità immobiliare fa parte di un fabbricato di più ampie dimensioni, inserito in un contesto condominiale denominato "Parco Lendi" prospettante Via Filippo Turati. Esso è composto da un piano terra e sei piani superiori oltre al piano cantinato, dove sono presenti altre unità immobiliari destinate a commerciale e civile abitazione oltre quella oggetto di perizia. Il complesso condominiale è dotato di un'area cortilizia comune, con possibilità di sosta delle auto in modo libero a rotazione, (nei prossimi mesi l'amministratore p.t. provvederà ad un nuovo sorteggio con rotazione dei posti auto). L'accesso al condominio avviene direttamente dalla strada pubblica Via Filippo Turati, mediante un cancello carrabile e pedonale con servizio di guardiania. Al fabbricato mediante il vano scala con ascensore, dove è possibile accedere alle unità immobiliari presenti, tra cui anche quella in stima.

Caratteristiche strutturali. Il fabbricato è realizzato con struttura portante in cemento armato con solai latero-cementizio gettati in opera, le tramezzature in laterizio.

Il Contesto. Grumo Nevano è un comune italiano di 17.046 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania. Comune della pianura campana, posto sul percorso dei Regi Lagni, è situato ad ovest dell'area frattese, nei pressi dell'Agro aversano e dell'Agro giuglianese, confinante con la provincia di Caserta, nella "zona nord" della città metropolitana di Napoli, da cui dista 11 km, storicamente annesso alla provincia di Terra di Lavoro, confina a est con Frattamaggiore, a nord con Sant'Arpino (CE), a sud con Arzano e a ovest con Casandrino e Sant'Antimo. È composto dalle due zone (non frazioni) di Grumo e Nevano, unite sotto il profilo urbanistico da circa due secoli e sotto il profilo amministrativo dal Novecento. Anticamente Grumo Nevano era parte della città antica di Atella. Il territorio grumese risulta compreso tra i 44 e i 66 m s.l.m.

Il nome di Grumo deriverebbe dal termine latino *grumum*, con il significato di "agglomerato" o "mucchio" (di case), mentre il nome di Nevano da *praedium naevianum*, ovvero da una proprietà della *Gens Naevia*. È opinione diffusa (ma non provata) che da questa famiglia verrebbe l'antico drammaturgo e letterato Gneo Nevio.

Prima del 1863 Grumo e Nevano furono due casali divisi: *Grumo* comprendeva la zona sud del comune (fino alla Basilica di San Tammaro) mentre *Nevano* comprendeva la zona nord. Nelle mappe del 1700 compariva come *Grumi*.

Grumo Nevano come tutti gli altri comuni dell'area sita a nord di Napoli, è di origine osca. Alcune tombe sannitiche furono rinvenute casualmente nell'abitato negli anni 1960 e 1970 e sono testimoniate due iscrizioni latine, probabilmente provenienti da Atella. Storici locali hanno ipotizzato su queste basi l'esistenza di un *vicus* dipendente da *Atella*, situato su un incrocio del

percorso della via Atellana tra Capua e Napoli o persino di un centro abitato di origine osca dalla fine del V secolo a.C.

L'attuale territorio comunale fu interessato in età romana dalla centuriazione di Atella all'epoca dei Gracchi, di Silla, di Cesare e in età augustea e nell'Alto Medioevo fece parte del ducato di Napoli e della diocesi di Atella, poi confluita in quella di Aversa.

Grumo è menzionato in documenti a partire dal X secolo, mentre la prima citazione di Nevano è del 1308. Furono entrambi casali di Napoli e sono riportati nella carta di Rizzi Zannoni del 1793. Quando furono istituiti i comuni, in epoca murattiana, i due casali furono accorpati in un unico comune, che ebbe il nome di Grumo. Con l'unità d'Italia, il nome divenne Grumo Nevano.

Negli anni ottanta Grumo Nevano ha conosciuto una crescita economica esponenziale, diventando un polo calzaturiero e nel campo dell'abbigliamento.

La chiesa più antica di Grumo Nevano è la chiesa di Santo Stefano, che risale a prima del Seicento e che fu edificata nella zona più antica del paese, attuale piazza Capasso, da devoti del Santo.

Il comune è servito dall'Asse Mediano.

La località è servita dalla stazione di Frattamaggiore-Grumo Nevano sulle linee Napoli-Foggia e Roma-Napoli via Formia. L'impianto è classificato da RFI nella categoria *Silver*.

Fra il 1904 e il 1961 la cittadina fu servita della tranvia Napoli-Frattamaggiore, gestita dalla società belga Société Anonyme des Tramways Provinciaux (SATP); a Grumo Nevano aveva origine la diramazione per Casandrino.

I trasporti interurbani di Grumo Nevano sono svolti con autoservizi di linea gestiti da EAV.

Contesto urbano in cui è inserito l'immobile. Il cespite si presenta di tipo prevalentemente residenziale, con accesso alquanto agevole da strada pubblica, essa risulta asfaltata e illuminata. E' caratterizzata a doppio senso di marcia, con possibilità di parcheggio a pagamento. L'immobile in esame è ubicato in una zona semicentrale, risultano ubicati altri edifici aventi tipologia simile, e nelle immediate vicinanze, sorgono attrezzature utili alla residenza, quali uffici comunali, ufficio postale, scuola e negozi al dettaglio. La viabilità nelle zone circostanti il bene oggetto del pignoramento è agevole. Secondo lo strumento urbanistico vigente, Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con Decreto n.80 del 17/01/2003, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli e pubblicato sul BURC in data 17/02/2003, nonché la successiva variante approvata con Delibera di G.C. n.40 del 27/07/2016 contenente modifiche all'art. 17 delle NTA, il suolo sul quale insistono gli immobili oggetto di perizia, ricade in Zona Omogenea "B4" – In tale zona sono consentiti interventi diretti, che rientrano nelle tipologie specifiche degli articoli 31a) e 31b) della legge 457/78. ART. 13 – Zona "B": ZONA SATURA: Tale zona definisce una grande parte del territorio Comunale interessato ad una edificazione diffusa con difficili elementi di



omogeneità e sostanzialmente satura. Pertanto gli eventuali lotti liberi non asserviti al fabbricato/i esistente/i non sono edificabili. Questa zona non presenta caratteristiche tali da poter essere codificata nelle zone "B" previste dal D.M. 1444/68 e, non è tale da poter essere individuata come zona "A" di particolare pregio storico, artistico e ambientale. Infatti i valori delle densità fondiari, PROPORZIONAMENTO URBANISTICO DELL'ESISTENTE (Tabella Urbanistica dello STATO DI FATTO), oscillano dai 3.31 agli 8.03 MC/MQ e delle densità territoriali dai 3.05 ai 7.22 MC/MQ . Tuttavia tale zona è stata suddivisa in sottozone omogenee che seguono: "B/1" – "B/2" – "B/3" – "B/4"; (allegato n° 4 lett. -E- certificato ufficio tecnico).

Unità abitativa al piano sesto, è composto da ingresso di 8,22 mq., soggiorno di 15,73 mq., cucina di 22,88 mq., disimpegno di 5,35 mq., disimpegno 1 di 12,65 mq., lavanderia di 3,27 mq., wc. principale di 7,76 mq., wc. secondario di 7,52 mq., camera di 22,72 mq. con cabina armadio di 5,05 mq., camera 1 di 14,38 mq. con cabina armadio di 4,62 mq., camera 2 di 16,15 mq., oltre a balcone di 46,52 mq. e ripostiglio di 4,81 mq.. Tutti i locali sono muniti di apertura verso l'esterno di dimensioni adeguate per garantire la minima aero-illuminazione dei locali prevista per legge, ad eccezione delle cabine armadio e disimpegni. L'altezza utile interna è di 2,90 mt.. L'appartamento risulta ristrutturato a seguito presentazione della DIA (Denuncia Inizio Attività Edilizia) in data 02/07/2009 con prot. n°12364 UTC n°63/2009, internamente è ben rifinito, con finiture di buona qualità, curato anche mediante l'inserimento di controsoffittatura e corpi illuminanti a led. Gli infissi esterni sono in legno/alluminio preverniciato, con doppio vetro camera, di buona manifattura, avvolgibile in pvc. Le porte interne sia ad ante che scorrevole su telaio a scomparsa, sono in legno tamburato color bianco con innesti di bugne sempre in legno, di buona qualità e in buono stato di conservazione. Le pareti interne sono tutte tinteggiate, qualcuna decorata con carta da parati. I soffitti sono tinteggiati con pittura lavabile. La pavimentazione dei vani interni dell'appartamento è realizzata in monocottura e parquet. La pavimentazione dei balconi è realizzata con l'uso di normali mattonelle antiscivolo e antigelive, parapetto in ringhiera in tubolare di ferro. I bagni sono interamente pavimentati e piastrellati con maioliche di colore chiaro ed inserti decorativi, gli igienici risultano funzionanti ed in buono stato di conservazione. La cucina, rivestita con piastrelle solo nell'angolo cottura, l'alimentazione avviene mediante condotta di gas metano. Gli impianti interni presenti nell'appartamento sono quelli classici per civile abitazione: impianto elettrico, impianto antifurto, impianto di adduzione acqua calda e fredda, impianto di scarico acque reflue, impianto telefonico e citofonico, impianto di riscaldamento, condizionatore caldo-freddo con i relativi motori posizionati sulla facciata esterna. L'impianto elettrico è sottotraccia (non risulta disponibile la certificazione di conformità) e da quanto si è potuto appurare risulta conforme alle

norme vigenti all'epoca della realizzazione, risultano installate lampade di emergenza ad incasso. La produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento è garantita da caldaia murale esterna alimentata da gas metano. La scala condominiale, di collegamento tra i diversi piani, è costituita da due rampe rettilinee in cemento armato a soletta piena con interposto pianerottolo di riposo, rifinita con pedate ed alzate in marmo, balaustra in ferro attintato, racchiusa in una cassa scala esterna a tutte le unità abitative, costituita da tompagnature perimetrali in laterizio rifinita con intonaco liscio di cemento e tinteggiate con pittura per interni, sul pianerottolo finestra a doppia anta in alluminio. Il collegamento tra i diversi piani, è garantito anche da ascensore. Sono realizzate tutte le urbanizzazioni primarie, l'intero fabbricato è allacciato alla fogna comunale, è servito da rete idrica ed elettrica, si denota la presenza di linea telefonica, (allegato n° 3 lett. -A- rilievo planimetrico stato attuale) e (allegato n° 5 rilievo fotografico).

Condizioni di manutenzione. Le condizioni manutentive internamente all'unità abitativa, nel complesso, sono da considerarsi buone/ottime. Non così si può dire delle facciate esterne del fabbricato, in particolare risultano dei piccoli distacchi di pitturazione causati dai vapori in uscita dalla caldaia murale.

Lo stato dei luoghi, solo al fine di identificare il bene, corrisponde a quanto indicato nell'atto di pignoramento. Il descritto stato dei luoghi, in riferimento all'unità abitativa non corrisponde alla consistenza ed alla planimetria catastale, in ordine all'ampliamento mediante chiusura di una porzione di balcone con struttura leggera in alluminio (veranda) ai fini di utilizzo ripostiglio, con rispettivo aumento della superficie utile e volumetria. Dalla scheda catastale attuale si nota in corrispondenza del detto ripostiglio una rappresentazione perimetrale con una linea doppia marcata e non chiusa nella parte antistante.



Foto n° 11 Portoncino Ingresso Vano Scala



Foto n° 12 Scala



Foto n° 13 Vano Scala



Foto n° 16 Ascensore



Foto n° 17 Ingresso Appartamento



Foto n° 18 Portoncino Interno



Foto n° 21 Soggiorno



Foto n° 22 Soggiorno




Foto n° 24 Cucina



Foto n° 28 Cucina



Foto n° 31 Disimpegno



Foto n° 30 Cucina





Foto n° 32 Disimpegno




Foto n° 37 Camera



Foto n° 38 Camera



Foto n° 39 Camera 1



Foto n° 42 Camera 2



Foto n° 44 Cabina Armadio



Foto n° 45 Camera 2





Foto n° 46 Camera 2



Foto n° 48 Wc. Secondario



Foto n° 50 Wc. Principale



Foto n° 51 Wc. Principale



Foto n° 52 Lavanderia



Foto n° 53 Balcone



Foto n° 56 Balcone



Foto n° 57 Balcone



Foto n° 59 Ripostiglio



Foto n° 61 Parcheggio

Interventi necessari all'immobile. Al momento non si riscontrano opere urgenti di manutenzione agli immobili pignorati.

Ape. L'immobile oggetto di pignoramento, risulta privo dell'Attestato di Prestazione Energetica, Per la sua redazione e trasmissione alla Regione Campania si prevede un costo di circa €. 300,00.

Calcolo superficie commerciale immobile. I coefficienti per la determinazione della superficie commerciale si ottiene da:

- ✓ 100% delle superfici coperte calpestabili e 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti)mq. 152,60
- ✓ 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali (mq. 16,70 x 0,5) =mq. 8,35

Totale mq. 160,95



QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto). In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;
- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando - nel caso di immobili riportati in C.F. - la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);



- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente. Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

I beni oggetto di pignoramento sono individuati presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi Catastali, al predetto Comune di Grumo Nevano e riportati con i seguenti estremi:

Immobile A						
Unità immobiliare al piano sesto. Identificata al N.C.E.U. del Comune di Grumo Nevano, con i seguenti dati:						
Dati Catastali						
Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Vani/mq	Rendita
4	4	111	A/2	5	8,5 vani	€. 504,84
Intestatarario						
N.°	Anagrafica	Codice Fiscale		Diritti ed Oneri Reali		
1				Proprietà per 1/1		
Indirizzo: Via Filippo Turati n.33 Scala C Interno 24 Piano 6						

Confini reali: confinante con appartamento interno 23 stessa scala, con ripiano di scala e con proiezione cortile (salvo altri).

Confini riportati sulla PLN catastale: corte, corte, corte.

Confini atto di acquisto: con cortile, con scala, con appartamento interno 23 e con via Filippo Turati.

Si riportano di seguito tutte le variazioni catastali intervenute sul bene pignorato nel ventennio che precede la data di trascrizione del pignoramento.

Immobilie A

Variazioni Catastali Riferite al Catasto Fabbricati **p.IIIa 4 sub III**, (allegato n° 6 lett. -A- visura storica catastale): le uniche variazioni catastali intervenute riguardano:

- ✓ Il bene nell'attuale identificazione catastale, consistenza e rendita, deriva dalla Variazione nel Classamento del 19.11.2016 Pratica n.NA0463514 in atti dal 19/11/2016 Variazione di Classamento (n.212607.1/2016).
- ✓ Variazione del 19.11.2015 Pratica n. NA0480843 in atti dal 19.11.2015 Diversa Distribuzione degli Spazi Interni-Ristrutturazione (n.217901.1/2015).
- ✓ Variazione del 09.11.2015 – Inserimento in visura dei dati di superficie.
- ✓ Variazione del 01.01.1992 variazione del quadro tariffario.
- ✓ Impianto meccanografico del 30.06.1987.

Dalle ricerche effettuate, precisamente dalle visure storiche, risulta che:

- L'immobile di cui sopra, dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi Catastali, in merito al numero di particella riportato nella mappa catastale e che identifica il fabbricato, corrisponde con il numero di particella dell'immobile pignorato, ovvero in Catasto Terreni ed in Catasto Fabbricati particella 4, (allegato n° 6 lett. -C-visura storica terreni), (allegato n° 6 lett. -D- mappa catastale).

La particella 4 dal 04/05/2018, (Ente Urbano), dove attualmente insiste il fabbricato in oggetto, dati derivanti da Variazione d'Ufficio del 04-05-2018 Pratica n. NA0131861 in atti dal 04/05/2018 Attività A16 (n.6158.1/2018). Annotazione di immobile: Migliore Precisazione di Superficie- Comprende la P.IIIa 587.



La particella 4 dal 20/04/2018, (Ente Urbano), dati derivanti da Variazione d'Ufficio del 20-04-2018 Pratica n. NA0119740 in atti dal 20/04/2018 Attività A16 (n.5534.1/2018). Annotazione di immobile: Migliore Precisazione di Superficie-Comprende la P.IIIa 587.

La particella 4 dal 04/06/2013, (Ente Urbano), dati derivanti da Variazione del 04-06-2013 Pratica n. NA0246778 in atti dal 04/06/2013 Bonifica Identificativo Catastale (n.13629.1/2013). Annotazione di immobile: BIC – Si Ripristina la P.IIIa 4 per Collegamento NCT-NCEU.

La particella 4 dal 16/07/2008, (Soppresso), dati derivanti da Tipo Mappale del 16-07-2008 Pratica n. NA0614142 in atti dal 16/07/2008 (n.614142.1/2008).

La particella 4 dal 16/07/2008, (Semin Arbor), dati derivanti da Variazione del 16-07-2008 Pratica n. NA0614142 in atti dal 16/07/2008 (n.614142.1/2008).

La particella 4 dal 18/06/2008, (Semin Arbor), dati derivanti da Frazionamento del 18-06-2008 Pratica n. NA0548090 in atti dal 18/06/2008 (n.21.1/1970).



Dalle verifiche effettuate presso L'Agencia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli- Territorio Servizi Catastali, si è accertato che i dati catastali identificano esattamente il cespite.

Il descritto stato dei luoghi, in riferimento all'unità abitativa non corrisponde alla consistenza ed alla planimetria catastale, in ordine all'ampliamento mediante chiusura di una porzione di balcone con struttura leggera in alluminio (veranda) ai fini di utilizzo ripostiglio, con rispettivo aumento della superficie utile e volumetria. Dalla scheda catastale attuale si nota in corrispondenza del detto ripostiglio una rappresentazione perimetrale con una linea doppia marcata e non chiusa nella parte antistante, (allegato n° 3 lett. -C- difformità catastale rispetto stato attuale).

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione - per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti - del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): - piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento (o terreno)** ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.IIIa _____ (ex p.IIIa _____ o già scheda _____), sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____;
LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO UNICO – piena ed intera proprietà di:

Unità abitativa al piano sesto, è composta da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, disimpegno 1, lavanderia, wc. principale, wc. secondario, camera con cabina armadio, camera 1 con cabina armadio, camera 2, oltre a balcone e ripostiglio, confinante nell'insieme con appartamento interno 23 stessa scala, con ripiano di scala e con proiezione cortile (salvo altri), riportata nel N.C.E.U. del Comune di Grumo Nevano in ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al foglio 4, part.lla 4, sub 111, Via Filippo Turati 33, scala C interno 24 piano 6, cat. A/2, cl. 5, vani 8,5, rendita catastale €. 504,84.

Il descritto stato dei luoghi, in riferimento all'unità abitativa non corrisponde alla consistenza ed alla planimetria catastale, in ordine all'ampliamento mediante chiusura di una porzione di balcone con struttura leggera in alluminio (veranda) ai fini di utilizzo ripostiglio, con rispettivo aumento della superficie utile e volumetria. Dalla scheda catastale attuale si nota in corrispondenza del detto ripostiglio una rappresentazione perimetrale con una linea doppia marcata e non chiusa nella parte antistante.

L'intero complesso immobiliare, di cui gli immobili oggetto di perizia fanno parte, è stato edificato con autorizzazione per esecuzione lavori edilizi n°281/68 del 17-08-1968 con la seguente dicitura:

“Un complesso edilizio composto di due corpi di fabbrica, comprendente ciascuno un piano seminterrato, un piano terra e sei piani in elevazione” e autorizzazione per esecuzione lavori edili n°5/71 del 11-01-1971 con la seguente dicitura: “Un fabbricato per civili abitazioni in variante alla licenza edilizia già concessa in data 17.08.1968 n°281”.

Per le opere inerenti una diversa distribuzione interna, in data 02/07/2009 con prot. n°12364 UTC n°63/2009, fu presentata pratica edilizia DIA (Denuncia di Inizio Attività Edilizia).

Non risulta ordine di demolizione del bene.

PREZZO BASE Euro 166.600,00 (Euro Centosessantaseimilaseicento/00)

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

- *deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti*

reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;

può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) **Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.**

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) **Situazioni di comproprietà.**

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) **Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.**

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Da verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli- Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, e già riportate nel modulo di verifica della documentazione, ricerche presso l'Archivio Notarile Distrettuale di Napoli, e dal certificato notarile allegato alla procedura, è emerso che gli immobili di procedura esecutiva riportati in Catasto Fabbricati al predetto Comune di Grumo Nevano al **foglio 4, particella 4, sub 111**, sono pervenuti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in piena proprietà ed alla data del 24-10-2024 (data di ultima ispezione effettuata dallo scrivente), (allegato n° 7 lett. -A- ispezione ipotecaria), risultano di sua esclusiva proprietà in forza di:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di stato civile xxxxxxxxxxxxxxxx, per la piena proprietà, con atto di compravendita del 09.04.2008 in Napoli alla Via Largo Lala n.14, per Renato Ferrara, notaio in Napoli, con studio alla Via S. Anna dei Lombardi n.36, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, al Rep. n. 26222, Racc. n.12070, Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 2 il 17.04.2008 al n°6697 – 1T, Trascritto a Napoli 2 il 18.04.2008 reg. part. 20433/1277, in virtù del quale acquistava xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la piena proprietà del seguente immobile in Grumo Nevano (NA) alla Via Filippo Turati 33, e precisamente:

A) Appartamento sito al sesto piano della scala "C", distinto con il numero interno ventiquattro facente parte del corpo di fabbrica "B", composto di cinque vani ed accessori confinante con cortile, con scala, con appartamento interno 23 e con Via Filippo Turati; riportato nel catasto fabbricati di detto Comune al **foglio 4, particella 4, sub 111, Via Filippo Turati n.33 – piano 6 – scala C - cat. A/2, cl. 5, vani 8,5, R. C. €.** 504,84; (allegato n° 10 lett. -C- compravendita).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, devolutasi per la quota di 666/3.000 di piena proprietà ciascuno, registrata il 11/05/2006 al numero 458 volume 34 Ufficio del Registro di Napoli, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2 il 17/11/2007 ai nn.xxxxxxx devoluta per legge. Risulta trascritta in data 18/04/2008 ai xxxxxx accettazione tacita dell'eredità in morte di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

1. Axxxxxxxxxxxxx, la quota pari ad 1/1 di piena proprietà per Successione di xxxxxxxxxxxxxxxx,

ASTE GIUDIZIARIE registrata il 22/07/1994 al numero 1475/3513 Ufficio del Registro di Napoli, trascritta il 17/03/1997 ai nn. xxxxxxxxxxxx devoluta per legge. Risulta trascritta in data 18/04/2008 ai nn. xxxxxxxxxxxx accettazione tacita dell'eredità in morte di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la quota dell'intero in piena proprietà è pervenuta per atto di compravendita del 07/12/1973 Notaio Filomeno Fimmanò sede Frattamaggiore (NA), trascritto il 14/12/1973 nn. xxxxxxxxxxxx da potere di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico, indicando:

- ***l'epoca di realizzazione dell'immobile;***
- ***gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____ ; DIA n. _____ ; ecc.);***
- ***la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.***

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

ASTE GIUDIZIARIE®



Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967. Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;

- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;

- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - A) **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - B) **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - C) **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

L'unità immobiliare fa parte di un fabbricato per civile abitazione di più ampie dimensioni, sito nel Comune di Grumo Nevano (NA) alla Via Filippo Turati 33.

Dalle ricerche eseguite a nome dell'esecutato e dei dante causa, su richiesta dell'esperto con invio mediante pec del 24.01.2025, prot. n°1419 del 27.01.2025, (allegato n° 4 lett. -A- istanza comune di grumo nevano), estese oltre la data del 01/09/1967, si è riscontrato il rilascio in testa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di:

- Autorizzazione per esecuzione lavori edilizi n°281/68 del 17-08-1968 con la seguente dicitura:

“Un complesso edilizio composto di due corpi di fabbrica, comprendente ciascuno un piano seminterrato, un piano terra e sei piani in elevazione”; (allegato n° 4 lett. -B- domanda autorizzazione costruzioni opere edili n.281/1968; e n° 4 lett. -B1- autorizzazione esecuzione lavori edili n.281/68), nel fascicolo oltre ai grafici architettonici di cui viene estrapolato solo il grafico piano

tipo, (allegato n° 3 lett. -D- grafico piano tipo), è stato reperito allegato riferito alla Dichiarazione di abitabilità di case, (allegato n° 4 lett. -B2- dichiarazione abitabilità).

- Autorizzazione per esecuzione lavori edili n°5/71 del 11-01-1971 con la seguente dicitura: “Un fabbricato per civili abitazioni in variante alla licenza edilizia già concessa in data 17.08.1968 n°281” (allegato n° 4 lett. -C- variante alla licenza edilizia n.281/1968; e n° 4 lett. -C1- autorizzazione esecuzione lavori edili n.5/71), nel fascicolo oltre ai grafici architettonici di cui viene estrapolato solo il grafico piano tipo, (allegato n° 3 lett. -E- grafico piano tipo), è stato reperito allegato riferito al Certificato di Inizio e Ultimazione lavori a firma del Tecnico del Comune e del Sindaco datato 09-08-1971, (allegato n° 4 lett. -C2- dichiarazione abitabilità).

Per le opere inerenti una diversa distribuzione interna, in data 02/07/2009 con prot. n°12364 UTC n°63/2009, fu presentata pratica edilizia DIA (Denuncia di Inizio Attività Edilizia), a nome della xx, composta da: domanda, dichiarazione sostitutiva, documento richiedente, comunicazione accettazione incarico direttore dei lavori, dichiarazione di conformità, documento tecnico incaricato, relazione tecnica asseverata, stralcio P.R.G., planimetria di zona, pianta stato di fatto, pianta progetto, sezione stato di fatto e sezione progetto, (allegato n° 4 lett. -D- dia).

Da ulteriore documento, Certificazione prot. n.2978 del 19/02/2025, il Responsabile del Settore del Comune di Grumo Nevano, visto il PRG (Piano Regolatore Generale) vigente, approvato con Decreto n°80 del 17/01/2003 del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli e pubblicato sul BURC in data 17/02/2003 nonché la successiva variante approvata con Delibera di G.C. n.40 del 27/07/16 contenente modifica all'art. 17 delle NTA; l'area su cui insiste l'immobile ricade in **Zona B – Saturata – sottozona “B/4”** del vigente P.R.G.;

L'immobile non risulta edificato su terreno gravato da censo, livello o uso civico;

L'immobile non ricade su suolo demaniale né appartiene al patrimonio indisponibile (ex art. 826 c.c.) dell'Ente;

L'immobile non risulta riconosciuto di interesse artistico, storico, archeologico, né costituisce bene culturale e paesaggistico ai sensi della L.42/2004;

Non risultano vincoli di natura idrogeologica sull'area su cui insiste l'immobile. (allegato n° 4 lett. -E- certificazione ufficio tecnico).

Non risulta ordine di demolizione del bene.


Non risulta l'esistenza presso l'UTC del Comune di Grumo Nevano di alcuna altra pratica per i lavori all'unità oggetto di perizia, in ordine alla chiusura di una porzione di balcone mediante posa di struttura in alluminio (veranda) ai fini di utilizzo ripostiglio. Essi sono da ritenersi eseguiti in assenza di atti legittimanti.

Allo stato attuale:

per l'unità immobiliare al piano sesto si riscontra difformità con l'attuale consistenza e configurazione planimetrica dell'immobile, sia a quanto rappresentato sui grafici allegati alla DIA, datata 02/07/2009 con prot. n°12364 UTC n°63/2009, (allegato n° 3 lett. -A- rilievo planimetrico stato attuale); (allegato n° 3 lett. -B- difformità urbanistica), (allegato n° 3 lett. -F- grafico stato di fatto e -G- grafico progetto dia prot.12364 del 02-07-2009); e quanto riportato nella scheda catastale (allegato n° 6 lett. -B- planimetria catastale), (allegato n°3 lett. -C- difformità catastale);

in ordine all'ampliamento mediante chiusura di una porzione di balcone con struttura leggera in alluminio (veranda) ai fini di utilizzo ripostiglio con rispettivo aumento della superficie utile e volumetria.

Dalla scheda catastale attuale si nota in corrispondenza del detto ripostiglio una rappresentazione perimetrale con una linea doppia marcata e non chiusa nella parte antistante.



PLN Catastale Attuale



Tutte le opere sopra descritte in difformità, inerente l'unità immobiliare al piano sesto, in ordine alla chiusura di una porzione di balcone mediante posa di struttura in alluminio (veranda), con rispettivo aumento della superficie utile e volumetria, risalgono a data posteriore alla scheda catastale con data certa 19/11/2015, (allegato n° 6 lett. -B- planimetria catastale).

Alla luce di quanto emerso, si desume che l'ufficio tecnico preposto del Comune di Grumo Nevano non sia al momento a conoscenza delle difformità riscontrate all'unità immobiliare al piano sesto in corso di consulenza.

Lo scrivente si è più volte interfacciato con il responsabile dell'UTC del Comune di Grumo Nevano, e da quanto appreso l'ampliamento verso il balcone mediante l'installazione della veranda è da ritenersi abusivo e non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001,

Non risultano emesse ordinanze di demolizione o di acquisto in proprietà ad opera degli enti pubblici territoriali.

Dai documenti depositati dal creditore si evince che le ragioni del credito, per le quali è stato eseguito il pignoramento risalgono a data successiva alla legge 326 del 2003 pertanto, pur se si accertasse che alcuni abusi sono stati commessi nell'arco di tempo che va da febbraio 2003 al 31 dicembre 2003, non può trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 40 comma 6 della Legge 47/85 e dell'art. 46 comma 5 del D.P.R. 380 del 2001.

Il sottoscritto, non essendovi certezza che parte degli ampliamenti praticati possano essere sanati, ha ritenuto opportuno di prendere in considerazione l'abbattimento di quanto realizzato abusivamente pertanto, nella determinazione del valore finale dell'immobile, ha tenuto conto dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi. In ordine a:

- Smontaggio veranda compreso trasporto a discarica autorizzata;

Vista l'esigua entità dei lavori, il sottoscritto ritiene di calcolare i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, gli oneri tecnici per la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, fatto salvo eventuali altre spese, diritti di segreteria, e/o oneri richiesti dal Comune di Grumo Nevano, un importo a corpo che ammontano ad euro 2.500,00 circa, (oltre IVA/CP. Tecnico, ed IVA Ditta).

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal debitore esecutato o da soggetti terzi.

*Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure - in difetto - indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.*

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

*Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.*

*Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:*

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Il bene in oggetto, rientra nella disponibilità diretta del debitore esecutato con il proprio nucleo familiare.

In relazione al quesito di cui sopra non vi è null'altro da riferire.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**. In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare l'esistenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa sui medesimi beni pignorati, per l'intero o anche solo per una quota, e quindi di **altre procedure esecutive**, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà **immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;**
- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici;**
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio Servizi Catastali, l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli –Territorio Servizio di

-
4. Trascrizione del 18/04/2008 ai nn. xxxxxxxxxxxxxx relativa a Atto per causa di Morte – Accettazione Tacita di Eredità per Pubblico Ufficiale Notaio Ferrara Renato in data 09/04/2008, rep. 26222/12070.
 5. Trascrizione del 18/04/2008 ai nn. XXXXXXXXXXXXXXXX relativa a Atto tra vivi - Compravendita per Pubblico Ufficiale Notaio Ferrara Renato in data 09/04/2008, rep. 26222/12070.
 6. Trascrizione del 20/10/2023 ai nn. 39207/50388 relativa a verbale di pignoramento immobiliare a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 26/09/2023, rep. 9703, a favore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, gravante per la piena proprietà sugli immobili oggetto della presente procedura.

B.3 *Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura):*

I costi riguardano, opere per il ripristino dello stato dei luoghi e regolarizzazione delle difformità, gli oneri tecnici per la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico- amministrativi, fatto salvo altre spese e/o diritti di segreteria ed oneri richiesti dal Comune di Grumo Nevano, che ammontano ad euro 2.500,00 (oltre IVA/CP. Tecnico+Ditta)

B.4 *Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura):*

La spesa complessiva (tecnico + spese di comunicazione) sarebbe di circa €. 500,00 (oltre IVA/CP. Tecnico), sarà a cura dell'eventuale aggiudicatario la redazione della "nuova" planimetria catastale, ulteriore peso che andrà dedotto dal prezzo base di stima.

In relazione al quesito di cui sopra oltre a quello indicato non vi è nulla da riferire, (*allegato n° 7 lett.*

-A- *ispezione ipotecaria*) e relazione notarile agli atti.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dalle informazioni assunte presso l'ufficio tecnico del Comune di Caivano e dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli –Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, è emerso che i beni oggetto di pignoramento, identificati

catastalmente al: **foglio 4, part.lla 4 sub 111**, non ricadono su aree o suoli demaniali e non vi è provvedimento di declassamento in corso, (allegato n° 4 lett. -E- certificato ufficio tecnico).

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato). All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **sogetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **sogetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Dalle ricerche effettuate presso la Regione Campania, Unità Operativa Dirigenziale Foreste Ufficio Usi Civici, a seguito contatto email del 18-11-2024, è emerso che nel territorio di pertinenza del Comune di Grumo Nevano non vi sono terreni gravati da usi civici, da Ordinanza del R. Commissario per la Liquidazione degli usi civici nella Campania e nel Molise del 5 marzo 1928.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

L'immobile dove fa parte il bene oggetto di pignoramento, risulta costituito il condominio.

A seguito richiesta scritta del custode avv.to Stefania Scotto di Ciccariello, l'Amministratore del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, attesta che alla data 04-12-2024, risulta una morosità pari ad €. 477,60 corrispondente a quote ordinarie e straordinarie relative all'anno 2023 e 2024, oltre a quote straordinarie relative a riparazioni per lavori deliberati nel 2022 ma terminati nell'anno in corso, e parte del conguaglio anno 2022, (allegato n° 11 lett. -A- situazione contabile),

(allegato n° 11 lett. -B- regolamento di condominio).

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che - alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 - siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (**misura in ogni caso compresa tra**

il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- *nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;*
- *nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;*
- *nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;*
- *nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rialutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;*
- *nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.*

Il criterio di stima che interessa considerare, in rapporto al motivo della stima, è il valore venale che il bene assume nel mercato; per arrivare alla determinazione del valore di mercato dei beni pignorati si utilizzerà un solo metodo di stima, consistente nel metodo diretto di confronto. Non vengono considerate altre metodologie estimative (ad esempio metodo analitico) in quanto gli elementi raccolti risultano poco attendibili ed insufficienti per esprimere il valore. Mentre con il metodo di confronto, che nella fattispecie si basa sulle transazioni immobiliari residenziale avvenute di recente nella zona dove sorgono gli immobili, si sono reperiti dati sufficienti per poter esprimere un valore di mercato del bene oggetto di stima.

Il metodo di confronto si esplica attraverso due fasi:

- 1) individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi;
- 2) attribuzione del giusto prezzo del bene da stimare.

METODO DI CONFRONTO

L'indagine di mercato svolta riguarda immobili aventi le stesse caratteristiche dell'unità abitativa pignorata, ricadenti nelle zone limitrofe. Questa è consistita, sostanzialmente, nell'interpellare gli operatori del settore che esercitano nel comune di Grumo Nevano (agenzie immobiliari), e nel ricercare i valori pubblicati dai Mercuriali per la zona in oggetto. Non è stato possibile ottenere prezzi certi su transazione di immobili simili a quello pignorato, in quanto negli atti di compravendita i prezzi indicati risultano non attendibili per vari motivi. Pertanto, i valori di mercato che possono essere reperiti sono quelli forniti dalle Agenzie Immobiliari della zona e dagli operatori del settore. Questi soggetti formulano un possibile prezzo di vendita dell'immobile, in base alla loro esperienza, che rappresenta una proposta di vendita, che è suscettibile, in genere, di un piccolo margine di trattativa.

Dalle informazioni assunte presso le agenzie immobiliari interpellate, ovvero quali "Immobiliare.it", "RE/MAX Intesa" e "Casa Platinum Servizi Immobiliari", con sede in Grumo

Nevano e dal sito Web del settore, www.borsinoimmobiliare.it, per la specifica tipologia e stato d'uso degli immobili, le indicazioni di prezzo fornite sono state:

- Lotto unico €/mq. 982,00 -1.400,00 per l'unità immobiliare,

Infine, dalla consultazione dei dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, riferito al 1° semestre 2024 per il comune di Grumo Nevano, Semicentrale/Semicentro: Via Turati, Via Michelangelo Buonarroti, Via Mecci, Viale Della Rimembranza, Via Francesco Cilea codice di zona C2, ambito nel quale rientrano gli immobili pignorati, si riscontrano i seguenti valori di mercato, per uno stato di conservazione normale:

- Quotazioni Immobiliari OMI:

€/mq. 940,00 – 1.450,00 per abitazioni civili riferite alla superficie commerciale

€/mq. 630,00 – 960,00 per abitazioni di tipo economico riferite alla superficie commerciale

Il valore fornito dall'OMI risulta vicino a quelli forniti dalle agenzie immobiliari, pertanto si ritiene che vada opportunamente considerato.

STIMA LOTTO UNICO

Analizzando le offerte sul mercato immobiliare relative a fabbricati simili e tenendo conto di parametri di comparazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene (superficie, età, piano, zona panoramica, servizi, stato manutentivo, etc.) si perviene al seguente valore unitario (per metro quadrato di superficie commerciale) di €/mq. 1.300,00 per il piano sesto.

A tale valore unitario, vanno applicati dei coefficienti correttivi, in virtù delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile mediante l'attribuzione dei punti di merito. Detti coefficienti correttivi, vengono riassunti nella sottostante tabella.

UBICAZIONE	
Zona di riferimento	1,00
Zona Centrale	1,40
Zona Semiperiferica (tra periferia e centro)	1,20
Zona Periferica	1,00
Zona Degradata	0,90
AMBIENTALI	
Ottime	1,00
Medie	0,95
Scadenti	0,90
TECNICO-FUNZIONALI	
Ottime	1,00
Buone	0,90
Mediocre	0,80

Scadenti	0,70
TIPOLOGICHE	
Villa unifamiliare, Fabbricato Signorile, Uffici	2,00
Villino	1,40
Fabbricato di tipo civile	1,25
Fabbricato di tipo economico	1,05
Fabbricato di tipo popolare	0,80
Fabbricato tipo Rurale	0,70
Tipologia di riferimento	1,00
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE	
Normale	1,00
Mediocre	0,90
Degradato	0,75
ETA' DI COSTRUZIONE	
ristrutturazione totale	1,00
minore di 6 anni	1,00
da 6 a 20 anni	0,90
da 21 a 35 anni	0,85
da 35 a 50 anni	0,80
oltre i 50 anni	0,70
TIPOLOGIA STRUTTURALE	
Muratura	1,20
Calcestruzzo Armato	1,00
SERVIZI NON ORDINARI	
Presenti	1,20
Assenti	1,00
POSIZIONE	
Piano seminterrato	0,80
Piano terra e rialzato	0,95
Piano primo senza ascensore	1,00
Piano secondo senza ascensore	0,90
Piano terzo senza ascensore	0,85
Piano quarto e superiori senza ascensore	0,75
Piano primo con ascensore	1,00
Piano secondo con ascensore	0,98
Piano terzo con ascensore	0,96
Piano quarto e superiori con ascensore	0,94
Piano attico con ascensore	1,15
Disposto su due o più livelli senza ascensore	1,20
Disposto su due o più livelli con ascensore	0,95
STATO DI OCCUPAZIONE	
In possesso al debitore	1,00
Locato con regolare canone di locazione opponibile	0,95
Locato con regolare canone di locazione non opponibile	1,00

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



Per gli immobili in oggetto, l'esperto ha ritenuto di dover applicare i coefficienti di seguito indicati:

Caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile		
Caratteristiche	Valutazione	Coeff.
UBICAZIONE	Zona Semiperiferica	1,20
AMBIENTALI	Medie	0,95
TECNICO-FUNZIONALI	Ottime	1,00
TIPOLOGICHE	Fabbricato di tipo civile	1,20
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE	Normale	1,00
ETA' DI COSTRUZIONE	Oltre i 50 anni	0,70
TIPOLOGIA STRUTTURALE	Calcestruzzo	1,00
SERVIZI NON ORDINARI	Assenti	1,00
POSIZIONE	Piano Sesto	0,94
STATO DI OCCUPAZIONE	In possesso del debitore	1,00
Coefficiente definito correttivo		0,9001

Per il piano sesto quindi $V_m/mq. = \text{€} \cdot 1.300,00 \times 0,900 = \text{€}/mq. 1170,00 \times mq. 160,95 = \text{€} \cdot 188.311,50$

Pertanto il valore di mercato del LOTTO UNICO è pari a:

Lotto unico = € 188.311,50

Procedimento di Stima Indiretta (Income Approach)

Il metodo consiste nel determinare il più probabile valore di mercato del bene attraverso la capitalizzazione dei redditi, cioè sommare redditi futuri e scontati al momento della stima. Esso si articola in tre fasi principali:

- determinazione dei redditi da capitalizzare;
- determinazione del tasso di capitalizzazione;
- operazione aritmetica della capitalizzazione dei redditi.

L'elemento iniziale del conteggio del reddito è il reddito annuale lordo; a tale elemento verrà aggiunto:

l'interesse sulle rate di affitto, tenendo conto di una periodicità mensile delle rate stesse e della forma anticipata di pagamento;

le spese di manutenzione, tributi, imposte, nonché spese per sfitto o mancato pagamento a carico del proprietario.

Rit. *reddito lordo totale*: pari al canone annuo di affitto stimato €/mq. 3,95 per il piano sesto, cioè circa (€/m 635,00)

Canone mensile € 635,00 x 12 mesi (rate anticipate) = € 7.620,00

Le spese annuali da supportare dal proprietario quali manutenzione straordinaria e le assicurazioni dell'immobile, tributi, sfitti ed interessi per mancato reddito da affitto, di media sono pari a circa il 25% del reddito lordo, per cui:

$$Bf = Rlt - (Q + Tr + Sf + I) = \text{circa } 25\% = \text{€. } 7.620,00 - 25\% = \text{€. } 5.715,00$$

Il valore del saggio medio di capitalizzazione, in considerazione della vacanza residenziale del cespite, può essere quantificato in 3,0% = r

$$\text{Valore di capitalizzazione del reddito } V_0 = Bf / r = \text{€. } 190.500,00$$

Riepilogando i valori relativi ai due diversi sistemi di stima:

a) valore per capitalizzazione di reddito = €. 190.500,00

b) valore di mercato per comparazione dei beni = €. 188.311,50

Vista la piccola differenza tra i due metodi, si ritiene di assumere come il più probabile valore commerciale del bene inteso come unico lotto commerciale la media: 378811.5

Valore di mercato del bene = €. 189.405,75 = **€. 189.400,00** cifra tonda.

Al sopra determinato valore di mercato occorre operare le detrazioni previste dal G.E. nel mandato ricevuto, che consistono in:

Adeguamenti e correzioni della stima, tale importo, sarà decurtato:	
Al valore precedente va applicata una riduzione del 10% perché trattasi di unità venduta da procedimenti giudiziari rispetto ad una vendita al libero mercato:	€. 18.940,00
Costi forfettari per la regolarizzazione urbanistica e demolizione:	€. 2.500,00
Redazione Attestato di Prestazione Energetica:	€. 300,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:	€. 477,60
Spese tecniche di regolarizzazione catastale :	€. 500,00
Spese di liberazione forzata dell'immobile:	€. 0,00
Compenso dovuto ex art. 7 D.M. 25/05/1999 n. 313 al notaio che sarà delegato per la vendita o per le operazioni post vendita:	€. 0,00
Cancellazione delle formalità pregiudizievoli (n.... trascrizione pignoramento + n. ... iscrizione di ipoteca)	€. 0,00

Prezzo base d'asta dell'immobile	
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico della procedura:	€. 0,00
Valore complessivo del lotto (approssimato alle migliaia):	€. 0,00
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico dell'acquirente:	€. 166.682,40
Valore complessivo del lotto (approssimato):	€. 166.600,00

Alla luce dei fatti, delle ispezioni, dei rilevamenti eseguiti e dalle constatazioni oggettive, si ritiene di poter affermare, per scienza e coscienza, che il più probabile valore venale del bene immobile, di cui al **LOTTO UNICO - Prezzo proposto per la vendita €. 166.600,00**

(Euro Centosessantaseimilaseicento/00)

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il bene non ricade nelle precedenti condizioni in quanto ne è stata pignorata la piena proprietà.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

La residenza anagrafica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alla data del pignoramento 20.10.2023 e data del rilascio del certificato 11.11.2024, risulta essere in Grumo Nevano in Via Filippo Turati 33, (allegato n° 10 lett. -B- certificato di residenza storico).

In merito al regime patrimoniale, alla data del 09.04.2008 (data di acquisto dell'immobile oggetto di pignoramento), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (data del rilascio di certificato Ufficio Stato Civile del Comune di Grumo Nevano), risulta nubile, (allegato n° 10 lett. -A- certificato stato famiglia e civile).

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, lo scrivente evidenzia che la presente relazione, è stata espletata secondo un giusto ed equo criterio, ritenendo di aver scrupolosamente adempiuto all'incarico conferito dall'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione.

Sono allegati alla relazione, e ne costituiscono parte integrante, i seguenti elaborati:

- ALLEGATO N° 1

- ✓ LETT - A - SPECIFICA COMPETENZE PROFESSIONALI;

- ALLEGATO N° 2

- ✓ LETT - A - 1° VERBALE DI SOPRALLUOGO;

- ALLEGATO N° 3

- ✓ LETT - A - RILIEVO PLANIMETRICO STATO ATTUALE Piano 6°;
- ✓ LETT - B - DIFFORMITA' URBANISTICA RISPETTO STATO ATTUALE Piano 6°;
- ✓ LETT - C - DIFFORMITA' CATASTALE RISPETTO STATO ATTUALE Piano 6°;
- ✓ LETT - D- GRAFICO PIANO TIPO Aut.ne Esec.ne Lav. Ed. n°281-68 del 17-08-1968;
- ✓ LETT - E- GRAFICO PIANO TIPO Aut.ne Esec.ne Lav. Ed. n°5-71 del 11-01-1971;
- ✓ LETT - F- GRAFICO "DIA_UTC n°63/2009 del 02-07-2009_Stato di Fatto;
- ✓ LETT - G- GRAFICO "DIA_UTC n°63/2009 del 02-07-2009_Stato di Progetto;
- ✓ LETT - H- GRAFICO "DIA_UTC n°63/2009 del 02-07-2009_Sezione Stato di Fatto/Progetto;

- ALLEGATO N° 4

- ✓ LETT - A - ISTANZA COMUNE DI GRUMO NEVANO;
- ✓ LETT - B - DOMANDA AUT.NE COSTR.NI OPERE EDILI n.281-68;
- ✓ LETT - B1 - AUTORIZZAZIONE ESEC.NE LAVORI EDILI n.281-68 del 17-08-1968;
- ✓ LETT - B2 - DICHIARAZIONE DI ABITABILITA' DI CASE n.108/71 del 31-03-1971;
- ✓ LETT - C - VARIANTE ALLA LICENZA EDILIZIA n.281/68 del 19-12-1970;
- ✓ LETT - C1 - AUTORIZZAZIONE ESEC.NE LAVORI EDILI n.5-71 del 11-01-1971;
- ✓ LETT - C2 - CERTIFICATO di INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI del 09-07-1971;
- ✓ LETT - D - DIA prot. n. 12364 UTC n°63/2009 del 02/07/2009;
- ✓ LETT - E - CERTIFICATO prot. n.2978 del 19/02/2025;

- ALLEGATO N° 5

- ✓ RILIEVO FOTOGRAFICO da n° 1 a n°61;

- ALLEGATO N° 6

- ✓ LETT - A - VISURA STORICA CATASTALE FABBRICATO p.lla 4 sub 111;
- ✓ LETT - B - PLANIMETRIA CATASTALE ATTUALE p.lla 4 sub 111;
- ✓ LETT - C - VISURA STORICA TERRENI p.lla 4;
- ✓ LETT - D - MAPPA CATASTALE;

- ALLEGATO N° 7

- ✓ LETT - A - ISPEZIONE IPOTECARIA p.lla 4 sub 111;

- ALLEGATO N° 8

- ✓ LETT - A - FOTO SATELLITARE;

ASTE GIUDIZIARIE®

- ALLEGATO N° 9

✓ LETT - A - FOGLIO INFORMATIVO;

- ALLEGATO N° 10

✓ LETT - A - CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA e CIVILE.;

✓ LETT - B - CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO,

✓ LETT - D - ATTO DI COMPRAVENDITA,.,;

- ALLEGATO N° 11

✓ LETT - A - SITUAZIONE CONTABILE;

✓ LETT - B - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO;

- ALLEGATO N° 12

✓ LETT - A - ESTRATTO RIASSUNTO ATTI di MATRIMONIO,.,;

✓ LETT - B - CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA,.,;

✓ LETT - C - CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO,.,;

✓ LETT - D - CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO,.,;

✓ LETT - E - CERTIFICATO CUMULATIVO,

✓ LETT - F - ESTRATTO RIASSUNTO ATTI di MATRIMONIO,

Aversa li 01.03.2025 data deposito

L'Esperto Stimatore

Dott. Arch. Giacomo Di Rosa

ASTE GIUDIZIARIE®

